

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/ 2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento all'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenze", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo potrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni oppure, già in fase di approvazione del piano stesso, potranno venire assunte deliberazioni attuative di immediata attivazione.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/ 2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le Società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568—bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4 . Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni; anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

IL SINDACO

Richiamate la disciplina normativa e le considerazioni in premessa esposte;

DEFINISCE

il seguente Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Chiopris Viscone ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014.

Le partecipazioni del Comune di Chiopris Viscone

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Chiopris Viscone è stato avviato fin dall'anno 2010; con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2010 sono state valutate e confermate le partecipazioni nelle seguenti società in quanto svolgevano attività rientranti tra i servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente:

C.A.F.C. S.p.A.	Attività: servizio idrico integrato (servizio di interesse generale essenziale)
C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A.	Attività: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e (servizio di interesse generale essenziale)
AMGA-AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.	Attività: servizio distribuzione gas (in funzione dei prevedibili sviluppi)
A.S.D.I. SEDIA S.p.A.	Attività: promozione sviluppo distretto della sedia

Successivamente

- con deliberazione consiliare n. 9 del 14.03.2011, è stata decisa l'incorporazione della Società **C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A** in **Net S.p.A.**;
- con deliberazione consiliare n. 21 del 28.08.2014, è stata decisa la dismissione, ai sensi dell'articolo 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007, della partecipazione detenuta dal Comune di Chiopris Viscone in **HERA S.p.A.**, corrispondente a n. 5.720 azioni ordinarie, derivanti dall'incorporazione - a far data dal 01/07/2014 - nella Società suddetta della Società **AMGA-AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.** ;
- con deliberazione n. 48 del 29.11.2014, il Consiglio Comunale ha deliberato l'avvio delle procedure di dismissione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle quote di partecipazione dalla società consortile a capitale misto pubblico-privato denominata "**ASDI Sedia spa**", con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 dello statuto e, in subordine, dell'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 [art. 1 comma 569] e dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68.

Conseguentemente, come risulta dalla ricognizione effettuata con deliberazione C. C. n. 45 del 30.09.2013, allo stato attuale il Comune di Chiopris Viscone detiene le seguenti partecipazioni:

1. **CAFC S.p.A.** quota sociale € 278.174,00 pari al 0,717943 % del capitale sociale complessivo;
2. **Net S.p.A.** quota sociale di € 4.000,00 pari al 0,041 % del capitale sociale complessivo;

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONTE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

Il Comune partecipa inoltre al capitale dell'AUTORITA' D'AMBITO C.A.T.O. CENTRALE FRIULI con una quota sociale di € 289,48 pari allo 0,144738 % del capitale sociale complessivo. Trattandosi di un consorzio di funzioni formato da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine per organizzare il servizio idrico integrato come definito dalla L. 36/94 prima e dal D. Lgs 152/2006, non rientra nelle fattispecie oggetto del presente piano.

Allo stesso modo, non costituiscono oggetto del presente piano, in quanto forme associative disciplinate dal Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), le partecipazioni del Comune di Chiopris Viscone ai seguenti Consorzi:

- 1) Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento
- 2) Consorzio per l'assistenza medico-psico-pedagogica

che vengono richiamate esclusivamente per completezza.

Di seguito si esplicitano le valutazioni effettuate in ordine alle singole partecipazioni oggetto di analisi.

C.A.F.C. S.p.A.

Costituita con atto n. 82367 Rep. / 22537 Racc. del 28.12.2000, - avente efficacia dal 01.01.2001 - del dott. Roberto Cutrupia - notaio in Udine è una Società a capitale totalmente pubblico, che opera nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house".

Essendo stata a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, la Società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dai Comuni soci.

Il capitale della Società, costituito esclusivamente da Azioni ordinarie, interamente liberate e assistite di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, è di euro 36.128.761,80 diviso in 699.492 azioni del valore nominale di euro 51,65 ciascuna.

La proprietà dell'azienda.

Gli azionisti sono le 78 Amministrazioni comunali i cui territori sono serviti dagli impianti gestiti da CAFC S.p.A. e l'Amministrazione Provinciale di Udine.

Situazione Amministratori, dirigenti e dipendenti.

L'Amministratore Unico è il Sig. Eddi Gomboso, affiancato da un Direttore Generale (l'ing. Massimo Battiston) e due dirigenti (il geom. Alessandro Florit e ring. Michele Mion); il numero dei dipendenti è pari a 215: risultano pertanto rispettati i parametri stabiliti dalle norme in vigore.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Di seguito si espongono i dati economico finanziari più rilevanti degli ultimi tre esercizi approvati

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84

Fatturato		
2011	2012	2013
38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
Totale Attivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
Totale passivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
Differenza	5.210.670,83	5.039.393,52	6.794.743,91
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,26
E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
Risultato prima della imposte	4.787.047,02	4.748.823,06	7.175.478,43
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
Risultato d'esercizio	2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84

LE SOCIETA' PARTECIPATE DA CAFC SPA - PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NAU Srl

Sede: Udine - Cap. Sociale: €. 100.000 Quota partec. : 100% Valore 2013: €. 23.500.000

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

La società NAU Srl è stata costituita in data 15 novembre 2013, ai fini del conferimento del ramo d'azienda SII Città di Udine da parte di AMGA S.p.A. . La partecipazione è valutata al costo.

Il valore di acquisto della controllata è stato definito in complessivi Euro 23.500.000, in ragione di quanto convenuto contrattualmente tra le parti; il prezzo di cessione della partecipazione, derivante dal valore del ramo d'azienda in essa conferita da AMGA SpA, potrà essere soggetto ad aggiustamento in base ai conguagli conseguenti all'accertamento dell'effettivo perimetro del medesimo a seguito di due *diligence* non ancora concluse. Tra gli "Altri debiti" dello Stato Patrimoniale Passivo figurano Euro 3.000.000 che la società si obbliga a pagare ad AMGA SpA, con applicazione di un tasso d'interesse pari al 5,5% in ragione di anno, dei quali Euro 1.000.000 entro il 31 dicembre 2014 ed Euro 2.000.000 entro il 31 dicembre 2015.

La società sarà oggetto di incorporazione in CAFC S.p.A. nel corso dell'esercizio 2014.

FRIULAB S.r.l.

Sede: **Udine** - Capitale sociale : **€. 100.000**; Patrimonio netto: **€. 1.131.814**; Utile partecipazione: **€. 200.050**;

Valore iscrizione: **€. 524.029**; quota partecipazione: **46,30 %**

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" (...)3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici".(...)

E' indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I.

L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità scarichi). FRIULAB S.r.l. è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. Le attività svolte da Friulab S.r.l. non si configurano come un Servizio Pubblico Locale.

Consorzio ZIAC - quota di partecipazione 0,08849%

Banca di Udine - quota di partecipazione 0,00040%

Banca di Cividale - quota di partecipazione 0,00492%

NET SPA

Net S.p.A è un'azienda a capitale interamente pubblico (capitale sociale € 9.776.200,00), che si occupa dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per un'ampia parte dei comuni della Provincia di Udine.

L'incorporazione per fusione di due dei principali gestori (C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A. e Net S.p.A) ha fatto nascere nel 2011 NET S.p.A., associando 46 Comuni e Comunità della Provincia di Udine.

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
(Provincia di Udine)
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

Il Comune di Chiopris Viscone possiede al 31/12/2013 n. 4000 azioni proprie in portafoglio per un importo pari a € 4.000,00 pari allo 0,041 % del capitale.

La struttura della Net S.p.A. alla data del 31.12.2014 prevedeva 5 Amministratori e 97 dipendenti

LE SOCIETA' PARTECIPATE DA NET SPA – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

EXE S.p.A.

Sede: **Udine** - Piazza Patriarcato N. 3

quota partecipazione: **17,96 %**

Il valore di detta partecipazione è stato integralmente svalutato da Net S.p.A. già nel 2013

Eco Sinergie Soc. cons. a r. l.

Eco Sinergie Soc. cons. a r. l. è una società che gestisce un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti in Comune di San Vito al Tagliamento. La partecipazione è stata acquistata nel 2013 per un valore nominale pari a euro 7.000 corrispondente allo 0,46%. La restante quota di partecipazione è detenuta dalla Ambiente e Servizi S.p.A. (società che analogamente a Net S.p.A. gestisce *in house* il servizio di igiene ambientale nel pordenonese).

Per completezza, si ricorda che la partecipazione del Comune in **ASDI SEDIA s.p.a.** è già stata dichiarata non corrispondente alle finalità istituzionali del Comune e conseguentemente ne è stata deliberata la dismissione

Il Consiglio Comunale, infatti, con deliberazione n. 48 del 29.11.2014, esecutiva, ha deliberato l'avvio delle procedure di dismissione, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle quote di partecipazione dalla società consortile a capitale misto pubblico-privato denominata "ASDI Sedia spa", con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 dello statuto e, in subordine, dell'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 [art. 1 comma 569] e dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68.

La procedura di evidenza pubblica è in fase di esecuzione; al momento attuale si è in attesa di apposita perizia che stimi un importo congruo, che sarà posto quale valore a base di gara, in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

La cessazione della partecipazione avverrà nel corso del corrente anno.

Conclusioni

Non si prevede alcuna cessione delle quote societarie attualmente detenute e si resta in attesa, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, degli sviluppi in materia di individuazione degli ATO da parte della regione, mentre per quanto riguarda il ciclo integrale delle acque, delle iniziative in merito da parte della Consulta d'Ambito per il sistema idrico integrato "Centrale Friuli".

Chiopris Viscone, 27 marzo 2015.



IL SINDACO
IL SINDACO
Parusia Arch. Raffaella
Raffaella Parusia

SECRET

